

L'autorizzazione al funzionamento dei servizi zero-sei

Da Mara Mattesini, *I servizi dell'infanzia*, Maggioli Editore, ottobre 2008

QUANDO È PREVISTA L'AUTORIZZAZIONE

In alcune Regioni

Sì: nidi, micro-nidi, centri-gioco, centri famiglie-bambini, nidi domiciliari esclusi quelli presso la casa della famiglia

No: servizi ricreativi (baby parking, ludoteche et similia) e nido domiciliare presso la casa della famiglia*

In altre Regioni

Sì: nidi, micro-nidi, centri-gioco, centri famiglie-bambini

No: tutti i tipi di nido domiciliare, servizi ricreativi (baby parking, ludoteche et similia)*

*** E' richiesta tuttavia la dichiarazione inizio attività e l'osservanza delle caratteristiche e dei requisiti previsti dalla normativa regionale per queste tipologie (es. titolo di studio, formazione, n. bambini, caratteristiche spazi etc.)**

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

<i>A chi si presenta la domanda:</i>	<i>Chi istruisce la pratica:</i>	<i>Chi dà l'autorizzazione:</i>
- All'organo del Comune che dà l'autorizzazione	<p>a) L'ufficio cui fanno capo i servizi dell'infanzia, una volta acquisiti anche i pareri di</p> <ul style="list-style-type: none">- ufficio tecnico-edilizio- ASL <p><i>oppure</i></p> <p>b) Un organismo collegiale comunale (esperti dell'ambito istruzione o sociale, educativo-pedagogico, tecnico-edilizio, igienico-sanitario ASL), che acquisisce parere consultivo di una commissione provinciale di norma mista pubblico-privato</p>	<p>L'autorizzazione la dà il Comune, di norma il direttore dell'ufficio cui fanno capo i servizi dell'infanzia</p> <p>N.B.</p> <ul style="list-style-type: none">•Viene data in presenza di tutti i requisiti richiesti•Viene data con prescrizioni se non vi sono tutti i requisiti•Viene negata da subito se l'ubicazione non è idonea o se sussistono rischi

PERCORSO FORMATIVO (SECONDO MODULO)
QUALITÀ, STANDARD E REGOLAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI

Roma, 17 e 18 settembre 2009

TEMPI

<p><i>Dai 60 ai 90 giorni:</i></p> <ul style="list-style-type: none">•la Regione stabilisce i tempi massimi,•i Comuni disciplinano la durata totale e quella delle diverse fasi del procedimento <p><i>In assenza di risposta, il gestore può avviare il servizio</i></p>	<p><i>I tempi possono allungarsi :</i></p> <p>per completamento documentazione da parte del privato, solo per il tempo strettamente dato</p>	<p><i>Durata autorizzazione:</i></p> <p>dai 3 ai 5 anni, sempre che permangano le condizioni previste</p>
--	--	---

I REQUISITI RICHIESTI

- 1. Sul soggetto gestore**
- 2. Sulla struttura**
- 3. Sull'organizzazione**

1. REQUISITI RICHIESTI PER IL SOGGETTO GESTORE

- **Anagrafici, recapito telefonico**
- **Denominazione e ragione sociale del gestore**
- **Godimento dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso**
- **Atto costitutivo**
- **Qualifica professionale, mezzi finanziari, patrimoniali o strumentali a disposizione***

*** non dovunque**

6



2. REQUISITI RICHIESTI PER LA STRUTTURA

- **Ubicazione**
- **Abitabilità riferita alla destinazione d'uso**
- **Superfici di legge**
- **Raggiungibilità**
- **Sicurezza, igiene, assenza di barriere architettoniche**
- **Un solo piano (pref.)**
- **Definizione, diversificazione e quantificazione spazi per adulti e bambini, a seconda della tipologia, secondo quanto previsto dalla normativa regionale**
- **Spazio esterno recintato e attrezzato all'uso***
- **Arredi adeguati**
- **Impianti, fognature, etc.**

*** Non obbligatorio per nido domiciliare**

3. REQUISITI ORGANIZZATIVI RICHIESTI

- **Calendario e orario di funzionamento**
- **Requisiti igienico-nutrizionali**
- **Titoli di studio educatori**
- **Rapporto numerico educatori/bambini**
- **Progetto educativo e/o pedagogico***
- **Progetto organizzativo/descrizione del servizio***
- **Applicazione contratti lavoro***
- **Modalità sostituzione personale assente***
- **Lavoro collegiale e aggiornamento personale***
- **Coordinamento pedagogico***
- **Carta dei servizi o Regolamento del servizio**

- **Rapporti con strutture sociali, sanitarie e informative ***
- **Pasti esterni solo per bambini di più di 1 anno, mense a norma, tabelle dietetiche approvate da ASL, pref. alimenti biologici***
- **Disponibilità a fornire dati e informazioni e all'effettuazione di ispezioni e monitoraggi***

*** Non in tutte le Regioni**

8



N.B. QUANDO LA GESTIONE E' COMUNALE

- **Per i nidi comunali non è prevista autorizzazione, ma obbligo di possedere tutti i requisiti necessari per l'autorizzazione e per l'accreditamento**
- **Verifica e controllo esercitati da un organo sovracomunale**
(es. una Commissione provinciale o altro organismo multidisciplinare)

UN PROGETTO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE

numero bambini, calendario apertura, orario funzionamento servizio;

rapporto numerico educatori - bambini

organizzazione e orari di lavoro del personale;

**monte-ore, per gli educatori, destinato ad attività di elaborazione
e verifica del progetto educativo, all'aggiornamento e ai rapporti con le famiglie*;**

applicazione dei contratti collettivi di lavoro vigenti;

titoli di studio degli educatori;

coordinamento pedagogico-organizzativo*.

*** Non tutti i Comuni lo prevedono per l'autorizzazione**

10



UN PROGETTO EDUCATIVO

- **finalità e metodi educativi;**
- **organizzazione degli spazi e dei tempi;**
- **modalità per accogliere le famiglie e favorire l'ambientamento dei bambini;**
- **articolazione di una giornata tipo;**
- **programmazione delle attività educative e dei momenti di cura;**
- **modalità di partecipazione delle famiglie;**
- **modalità di documentazione e verifica.**

LA VIGILANZA

Chi la svolge	<p><u>E' un obbligo dei Comuni.</u></p> <p>A seconda dell'organizzazione,</p> <ul style="list-style-type: none">- il responsabile dell'ufficio cui fanno capo i servizi dell'infanzia dispone verifiche e controlli- lo stesso organismo che ha seguito la pratica di autorizzazione o altro organismo indicato dal Comune effettua la vigilanza <p>N.B. La ASL può intervenire nell'esercizio del suo ruolo</p>
Quando viene svolta	<ul style="list-style-type: none">-Come routine (almeno una volta all'anno)-Su richiesta pervenuta
Chi può chiedere	<ul style="list-style-type: none">-Regione, Provincia...-Amministratori, cittadini, gestori, altri soggetti

12



SANZIONI

(una modalità sperimentata)

La sanzione è somministrata dal medesimo soggetto comunale che accerta le eventuali violazioni: si avvale della Polizia Municipale

Sanzioni amministrative differenziate (con chiusura immediata se si riscontrino pericoli per sicurezza e salute bambini e adulti)

Termine perentorio di messa a norma (es. 30 giorni)

Se non si ottempera, chiusura temporanea (fino ad adempimento)

Se invano, revoca dell'autorizzazione

N.B. In ogni caso, in presenza di rischi per la salute di utenti e/o operatori, facoltà di chiusura immediata + sanzione pecuniaria

13



**SANZIONARE è doveroso,
ma non può essere l'obiettivo**



**L'OBIETTIVO è
che i nidi vengano aperti e
che funzionino bene**

PUNTI CRUCIALI DA PRESIDARE

- 1. Assicurarsi la rispondenza della documentazione e di quanto dichiarato per l'ottenimento dell'autorizzazione**
- 2. Accertarsi che la gestione susseguente sia conforme a quanto previsto dall'autorizzazione**

15



1. AZIONI DELLE REGIONI: promuovere e sostenere le buone prassi

- a) Esplicitare con chiarezza gli standard ambientali, organizzativi ed educativi che il privato deve assicurare nella gestione**
 - o prevedendoli direttamente nella normativa regionale**
 - o stabilendo che lo facciano i Comuni a esplicitazione di quanto previsto in termini generali dalla Regione**
- b) Attivare e/o sostenere iniziative di informazione su questi punti rivolte alle famiglie e ai gestori privati)**
- c) Destinare risorse alla pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche**

2. AZIONI DELLE REGIONI:

costruire e curare la manutenzione della rete istituzionale

Prevedere nella normativa regionale (leggi, regolamenti, direttive):

- l'obbligo per i Comuni di avere coordinatori pedagogici o comunque funzionari competenti in materia pedagogico-gestionale (anche in forma associata tra Comuni)**
- la destinazione di risorse per la formazione regionale di questi coordinatori su tematiche educative e gestionali**
- forme di raccordo permanente della Regione con i coordinatori dei Comuni**
- l'obbligo della figura del coordinatore pedagogico anche da parte del privato**
- la destinazione di risorse ai Comuni per la formazione integrata di coordinatori e operatori dei nidi pubblici e privati**
- la costituzione di organismi collegiali per il procedimento di autorizzazione e per l'esercizio della vigilanza**

17

